

Comune indica PEC non istituzionale riferibile a proprio dipendente: viola la privacy

Per la Cassazione anche se riferibile alla persona fisica responsabile dell'ufficio non rispetta le norme sul trattamento dei dati personali (ordinanza n. 29978/2020).

Pubblicato il 09/03/2021

## Sommario

- [L'invio dei dati alla pec di una azienda agricola e la pronuncia del tribunale](#)
- [Il ricorso per cassazione degli interessati](#)
- [La decisione della Corte Suprema e le motivazioni](#)



L'invio dei dati alla pec di una azienda agricola e la pronuncia del tribunale

Due cittadini si rivolgevano al Tribunale di Isernia con ricorso ex art. 152, [D.Lgs. 196/2003](#), in combinato disposto con l'art. 10, [D.Lgs. n. 150 del 2011](#), lamentando di aver inviato dati personali e riservati relativi alla loro situazione amministrativa, tributaria e previdenziale ad un indirizzo pec indicato come istituzionale del Comune di X. nel sito della Prefettura, mentre in realtà trattavasi di una pec privata, in dotazione ad una azienda agricola.

I ricorrenti chiedevano al giudice di accertare l'illecito trattamento dei loro dati personali ad opera del Comune, nonché la violazione del diritto alla riservatezza, della sicurezza nelle comunicazioni e della segretezza della corrispondenza. Chiedevano, per

conseguenza, che fosse ordinato alla parte resistente, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b), D.Lgs. n. 196 del 2003, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Chiedevano altresì la condanna del Comune al risarcimento del danno non patrimoniale subito, da quantificarsi in euro diecimila per ciascuna delle parti, o nella maggiore o minore somma ritenuta equa dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento e comunque ex artt. 2056 e 1226 c.c.

Con sentenza n. 327/2015 il Tribunale di Isernia rigettava il ricorso, rilevando che la pec alla quale i ricorrenti avevano inoltrato tutte le comunicazioni relative alle proprie pratiche amministrative-tributarie, in base a quanto risultante dalla nota dello stesso Comune e della Prefettura di Isernia, era quella istituzionale, ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, del Comune di X.

La circostanza che l'indirizzo pec fosse in dotazione ad un soggetto privato doveva essere bilanciata dal fatto che quest'ultima era una ditta individuale il cui titolare ricopriva la funzione di responsabile del servizio finanziario comunale, sicché quegli avrebbe comunque avuto conoscenza dei dati personali dei ricorrenti, mentre non era stata dimostrata l'ulteriore circostanza secondo cui i dati comunicati a quell'indirizzo pec avrebbero potuto essere conosciuti anche da altri soggetti estranei, dovendosi anzi presumere l'uso esclusivo, con accesso riservato tramite apposita password, dell'indirizzo di posta elettronica in capo al soggetto titolare del medesimo indirizzo. Infine, non era stato dimostrato dai ricorrenti che i loro dati personali fossero stati utilizzati per finalità diverse da quelle istituzionali, né era stata fornita prova e tantomeno allegazione del pregiudizio materiale o morale subito. In soldoni, valutata la concreta fattispecie, non si trattava di un vero e proprio trattamento illecito di dati personali.

Il ricorso per cassazione degli interessati

I soccombenti proponevano ricorso per cassazione denunciando anzitutto, ex [art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5](#), l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La sentenza impugnata era partita da un presupposto errato, ossia che la pec indicata fosse quella

istituzionale dell'ente. Ad avviso dei ricorrenti, la condotta del Comune era stata arbitraria ed illecita proprio per il fatto che era stata prescelta come pec istituzionale quella di una azienda agricola, permettendo così la ricezione di corrispondenza riservata dei ricorrenti, incolpevolmente ignari della situazione, nella casella di una pec privata, e comunque non istituzionale, appartenente ad un soggetto giuridico terzo, in violazione di norme ben precise dettate per i comuni non solo dal D. Lgs. n. 196 del 2003 ma anche dal [T.U. n. 33 del 2013](#) e dalla [L. n. 190 del 2012](#).

Oltre a ciò, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, essi censuravano la violazione dell'[art. 112 c.p.c.](#), per omessa pronuncia sulla domanda con cui chiedevano che fosse ordinato al Comune di cancellare, trasformare in forma anonima o bloccare i dati trattati in violazione di legge. Censuravano infine la pronuncia in relazione alla ritenuta carenza della prova dell'esistenza del danno, rimarcando la peculiarità del caso concreto, in particolare la ristrettezza dell'ambito geografico e territoriale in cui si erano svolti i fatti, l'età avanzata di uno dei ricorrenti, il contenuto sensibile dei dati (riguardanti la situazione reddituale e patrimoniale degli interessati, il pagamento di tributi, sanzioni e quant'altro, l'appartenenza ad un partito politico di uno dei due).

La decisione della Corte Suprema e le motivazioni

Salva una premessa sulle finalità e sul senso del Codice della privacy ([D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196](#)) e di quello dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), il [D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, nella L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto (art. 16, comma 8) che *"le amministrazioni pubbliche debbono dotarsi di una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e debbono darne comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica"*; in più (art. 16-bis, comma 6) ciascuna amministrazione pubblica deve utilizzare per le finalità istituzionali unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati artt. 6 e 48 del Codice dell'amm.ne digitale, *"con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le*

*comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica”.*

Poi è stato previsto (art. 34) che le amministrazioni pubbliche che già disponevano di propri siti erano tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata ed è stato istituito l'Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.

La S.C. osserva che i fatti storici dedotti nella causa sono pacifici e che non ricorre il denunciato vizio di mancato esame di fatti decisivi, dal momento che il Tribunale li ha esaminati tutti. Diversa è la considerazione delle conseguenze giuridiche che discendono dall'utilizzo della suindicata pec privata nelle comunicazioni istituzionali del Comune con i cittadini. Segnatamente, nell'affermare che la pec utilizzata fosse quella istituzionale del Comune di X., il Tribunale non ha eseguito l'esame di un fatto bensì una qualificazione della pec che si poneva e si pone in contrasto con la normativa dettata dal Codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina di riferimento. Non può bastare l'indicazione effettuata dall'ente pubblico di una data pec come istituzionale a renderla tale, qualora non risulti osservata - come nella specie - la normativa che ne regola procedure e modalità di dotazione e pubblicizzazione.

Dunque, i dati personali dei ricorrenti non sono stati trasmessi tramite la pec di cui l'ente era obbligato a dotarsi ai sensi dell'art. 6 del Codice dell'amministrazione digitale ed alla quale sono inscindibilmente correlate sia tutte le garanzie di legge, ivi comprese quelle del Codice della privacy (art. 2, comma 5, del Codice dell'amministrazione digitale), sia la giuridica riferibilità del mezzo di trasmissione telematica al Comune. Mediante la veicolazione della corrispondenza informatica dei ricorrenti tramite una pec non giuridicamente riferibile all'ente "non solo si è determinata la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica dei ricorrenti a soggetto non autorizzato, che ha avuto accesso alla corrispondente casella di posta elettronica, ma è anche avvenuta la contestuale trasmissione, con lo stesso mezzo, di documentazione di carattere riservato”.

Le condotte del Comune sono illecite secondo i parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 196 del 2003, poiché i dati in questione sono personali; l'utilizzazione degli stessi, con le modalità sopra descritte, configura un trattamento rilevante ai fini del sistema di protezione dei dati personali previsto dal nostro ordinamento, mentre l'ente locale è il titolare del trattamento dei dati in questione, così concretandosi la violazione degli artt. 7 e 13 del Codice della privacy. Il mancato utilizzo di una pec istituzionale ha comportato, sotto un primo profilo, la lesione del diritto degli interessati di conoscere, in ogni momento, chi possedeva i loro dati personali e come li adoperava, nonché, sotto un secondo profilo, la lesione del diritto all'informazione e alla riservatezza dei dati personali e della corrispondenza trasmessa tramite i sistemi informatici.

Infine, le considerazioni espresse nella sentenza circa la coincidenza tra titolare della impresa agricola individuale e responsabile del servizio finanziario comunale - che sarebbe in ogni caso venuto a conoscenza di quei dati - non risultano "pertinenti rispetto alla tutela del diritto degli interessati assicurata dagli artt. 7 e 13 del c.d. Codice della privacy".

Le censure relative al vizio di violazione di legge sono dunque fondate ma toccherà al giudice di merito l'accertamento del danno eventualmente risarcibile ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. n. 196 del 2003, nonché l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 7, comma 3, lett. b) del medesimo.

Il ricorso è dunque accolto, la sentenza di 1° grado va cassata e la causa è rinviata al Tribunale di Isernia, in diversa composizione monocratica, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

[CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 29978/2020](#) » [SCARICA IL PDF](#)

( da [www.altalex.com](http://www.altalex.com) )

# SUPREMA COIRTE DI CASSAZIONE

## SEZIONE I CIVILE

**Ordinanza 16 nsettembre - 31 dicembre 2020, n. 29978**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo - Presidente -

Dott. MELONI Marina - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

Dott. PARISE Clotilde - rel. Consigliere -

Dott. CARADONNA Lunella - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

### ORDINANZA

sul ricorso 27676/2015 proposto da:

D.C.T., N.R., elettivamente domiciliati in Roma, Via Renato Fucini n. 288, presso lo studio dell'avvocato Renzi Roberto, rappresentati e difesi dall'avvocato Albino Fabio, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

Comune di X., in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Albalonga n. 7, presso lo studio dell'avvocato Palmiero Clementino, rappresentato e difeso dall'avvocato Colalillo Vincenzo, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 327/2015 del TRIBUNALE di ISERNIA, pubblicata il 14/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/09/2020 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.

### Svolgimento del processo

1. D.C.T. e N.R. adivano, con ricorso del D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 152, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 10, il Tribunale di Isernia esponendo di aver inviato dati personali e riservati relativi alla loro situazione amministrativa, tributaria e previdenziale alla pec \*\*\*\*\* , indicata come pec istituzionale del Comune di X. nel sito della Prefettura di (OMISSIS), ed invece quella pec in realtà era una pec privata, in dotazione ad una azienda agricola, ovvero a "azienda agricola Y. di C.B.A.", ove erano confluiti tutti gli atti, con ciò consumandosi una violazione della riservatezza delle notizie personali e della normativa sulla privacy. I ricorrenti chiedevano, pertanto, accertarsi l'illecito trattamento dei loro dati personali ad opera del Comune, nonché la violazione del diritto alla riservatezza di questi ultimi, della sicurezza nelle comunicazioni e della segretezza della corrispondenza; chiedevano per l'effetto ordinare alla parte resistente del D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 7, comma 3, lett. B, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. Chiedevano altresì la condanna del Comune di (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale subito, da quantificarsi in Euro diecimila, per ciascuna delle parti, o altra somma, maggiore o minore, ritenuta equa dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento e comunque ex artt. 2056 e 1226 c.c..

2. Con sentenza n. 327/2015 depositata il 14-6-2015 il Tribunale di Isernia ha rigettato il ricorso, ritenendo insussistente, nel caso concreto, una condotta qualificabile come vero e proprio trattamento illecito di dati personali, valutata la concretezza della vicenda materiale. Il Tribunale ha rilevato che: (i) la pec alla quale i ricorrenti avevano inoltrato tutte le comunicazioni relative alle proprie pratiche amministrative-tributarie, era quella istituzionale, ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, del Comune di X., in base a quanto risultante documentalmente dalla nota dello stesso Comune del 5/7/2013 e dalla nota della Prefettura di Isernia del 31/7/2013; (ii) la circostanza che l'indirizzo pec fosse in dotazione ad un soggetto privato, ovvero all'Azienda agricola di

C.B.A., doveva essere bilanciata dal rilievo secondo cui quest'ultima era una ditta individuale, il cui titolare, C.B.A., ricopre la funzione di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di X., sicchè il suddetto soggetto, in forza della qualifica ricoperta, avrebbe, in ogni caso, avuto conoscenza dei dati personali dei ricorrenti, relativi alle loro situazioni amministrative, tributarie e previdenziali; (iii) non era stata dimostrata dai ricorrenti l'ulteriore circostanza secondo cui i dati comunicati all'indirizzo pec del C. avrebbero potuto essere conosciuti anche da altri soggetti estranei, dovendosi, anzi, presumere l'uso esclusivo, con accesso riservato tramite apposita password, dell'indirizzo di posta elettronica in capo al soggetto titolare del medesimo indirizzo; (iv) neppure era stato dimostrato dai ricorrenti che i loro dati personali fossero stati utilizzati per finalità diverse da quelle istituzionali, nè era stato provato, e tantomeno allegato, dai ricorrenti il pregiudizio materiale o morale subito, dovendo essere rigorosamente fornita dal danneggiato la prova dell'esistenza del danno, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama (Cass. n. 16133/2014; n. 15240/2014 e Cass. Sez. Un. N. 26972/2008).

3. Avverso questa sentenza D.C.T. e N.R. propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di Comune di X., che resiste con controricorso.

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c.. Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

#### Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Rilevano che la sentenza impugnata è partita da un presupposto fattuale errato, ossia quello secondo cui "la pec era indicata come pec istituzionale", mentre documentalmente risultava che quella PEC era di proprietà e/o titolarità privata, ossia dell'Azienda agricola Y. di C.B.A., come da visura camerale prodotta in primo grado. Ad avviso dei ricorrenti, detto dato fattuale è assolutamente incompatibile con la tesi, accolta dal Tribunale, secondo cui sarebbe pacifica la natura istituzionale dell'indirizzo PEC \*\*\*\*\*. Rimarcano che la prova dell'arbitrarietà ed illiceità della condotta comunale è proprio il fatto che il Comune avesse indicato come PEC istituzionale quella dell'azienda agricola privata, facendo così pervenire la corrispondenza riservata dei ricorrenti, incolpevolmente ignari della situazione, nella casella di una PEC non istituzionale, contrariamente a quanto affermato in modo illogico nella sentenza impugnata. Sotto altro profilo rimarcano che di quella PEC era titolare non il C., persona fisica e responsabile finanziario del Comune, ma l'azienda agricola, che aveva una



diversa soggettività giuridica, ed in ogni caso gli enti pubblici devono sottostare a regole ben precise in tema di trattamento di dati personali, imposte non solo dal D.Lgs. n. 196 del 2003, ma anche dal T.U. n. 33 del 2013 e dalla L. n. 190 del 2012.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda con cui chiedevano di ordinare al Comune del D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 7, comma 3, lett. B), la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. Rilevano che i loro dati sono nella PEC dell'azienda agricola C. e tuttora a disposizione di chiunque abbia la password, con grave violazione del diritto alla riservatezza, anche della loro corrispondenza, come da giurisprudenza di questa Corte che richiamano. Censurano anche la statuizione sulla mancanza di prova dell'esistenza del danno, rimarcando la peculiarità del caso concreto, in particolare la ristrettezza dell'ambito geografico e territoriale in cui si sono svolti i fatti, l'anziana età della ricorrente N., il contenuto sensibile dei dati, riguardanti la situazione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti e il pagamento di tributi, sanzioni e quant'altro, l'appartenenza ad un partito politico del ricorrente D.C. e la possibilità che i dati, di incontrollata diffusione perchè transitano sul web anche tramite pec, possano essere utilizzati da suoi avversari politici.

3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei limiti di seguito precisati.

3.1. I ricorrenti si dolgono del trattamento dei loro dati personali in violazione del cd. codice della privacy, poichè i suddetti dati sono stati veicolati dal Comune tramite una PEC privata e non tramite la PEC istituzionale dell'Ente.

Occorre brevemente richiamare il quadro normativo di riferimento sia in ordine al cd. codice della privacy, sia in ordine alla disciplina dettata dal codice dell'amministrazione digitale per l'uso della PEC da parte delle amministrazioni pubbliche, nonchè i principali indirizzi di questa Corte sui temi che qui interessano.

3.1.1. Con il codice della privacy contenuto nel Testo Unico emanato con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") - di riordino della materia, tenendo conto anche di quanto disposto dalla direttiva CE 2002/58 del Parlamento Europeo relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche -, la finalità perseguita è quella di garantire che la gestione di dati personali o sensibili da parte di privati o enti pubblici avvenga nel rispetto dei

diritti e delle libertà fondamentali della persona per un rapporto di chiara strumentalità della prima ai secondi. Si afferma in tal modo una visione del diritto alla riservatezza che, connotata da dinamismo, meglio si declina come diritto alla protezione dei dati personali, destinato ad operare oltre la sfera della vita privata, con garanzia all'individuo dell'autodeterminazione decisionale e del controllo sulla circolazione dei dati, in una prospettiva che è quella del diritto alla protezione dell'identità personale nei diversi contesti di vita (così, da ultimo, Cass. n. 9147/2020).

Il citato D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che ha abrogato la precedente legge sulla privacy, L. n. 675 del 1996, ha introdotto l'art. 7, con contenuti che già appartenevano all'art. 14, lett. a) della direttiva 95/46 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, adottata con lo specifico scopo di armonizzare le norme in materia di protezione dei dati personali per garantire un "flusso libero" dei dati e promuovere un elevato livello di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini. Il principio di finalità integra un vero e proprio limite intrinseco del trattamento lecito dei dati personali (Cass. n. 5525/2012 e Cass. n. 9147/2020 già citata) e a tale previsione è correlato il diritto dell'interessato di conoscere, in ogni momento, chi possiede i suoi dati personali e come li adopera e di opporsi al loro trattamento "ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta", ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 7, comma 3, lett. a) e b)) la cancellazione, la trasformazione, il blocco.

La giurisprudenza di questa Corte ha, inoltre, chiarito che, per accertare se le condotte denunciate siano da qualificare illecite secondo i parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 196 del 2003, occorre verificare (i) se i dati in contestazione siano personali; (ii) se l'utilizzazione degli stessi possa configurare un "trattamento" rilevante ai fini del sistema di protezione dei dati personali previsto dal nostro ordinamento; (iii) se le parti a cui sono addebitate le condotte illecite siano identificabili come titolari del trattamento dei dati in questione (Cass. S.U. n. 30981/2017).

3.1.2. Il codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni) prevede, all'art. 6, per le amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, tra cui rientrano anche i Comuni, l'uso della Posta Elettronica Certificata "per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata".

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella L. 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa, per ridisegnare, in funzione anti-crisi, il quadro strategico nazionale, prevede: a) all'art. 16, comma 8: "le amministrazioni

pubbliche di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2 e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'art. 47, comma 3, lett. a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica"; b) all'art. 16-bis, comma 6: "per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati artt. 6 e 48 del codice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica".

La L. 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, all'art. 34, ha stabilito: "entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice".

La L. 3 agosto 2009, n. 102, ha di seguito istituito l'Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni, da affiancare all'indice associato al protocollo: "al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'Indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini".

3.1.3. Quanto alla nozione di "sistemi informatici", finalizzata ad individuare l'ambito della tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali, con riferimento a fattispecie di rilevanza penale, ma in applicazione di principi e nozioni di carattere generale senz'altro applicabili anche in ambito civilistico, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che i "sistemi informatici" rappresentano "un'espansione ideale dell'area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantita dall'art. 14 Cost. e penalmente tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali dagli artt. 614 e 615 (relazione al disegno di L. n. 2773, poi trasfuso nella L. 23 novembre 1993, n. 547), involgendo profili che - oltre la tutela della riservatezza delle comunicazioni - attengono alla definizione ed alla protezione dell'identità digitale ex se" (Cass. pen. Sez. V, n. 13057/2015; Cass. Sez. U. penali n. 40963/2017).

La casella di posta elettronica è senz'altro riconducibile alla nozione giuridica di "sistema informatico", trattandosi di una porzione della complessa apparecchiatura destinata alla memorizzazione di messaggi, o di informazioni di altra natura (immagini, video), accessibile con password e pertanto nell'esclusiva disponibilità del suo titolare, identificato da un account registrato presso il provider del servizio. Inoltre la nozione di "dato personale" contempla qualsiasi informazione che consenta di identificare, anche indirettamente, una determinata persona fisica e ricomprende pure i "dati identificativi", quali il nome, il cognome e l'indirizzo di posta elettronica, i quali sono dati personali che permettono la detta identificazione direttamente. Da ciò consegue che anche per utilizzare questi ultimi dati è prescritta la previa informativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 13 (cd. "codice della privacy") ai fini dell'acquisizione del consenso degli interessati all'impiego dei dati di loro pertinenza (Cass. civ. n. 17665/2018).

3.2. Tanto sinteticamente precisato, nel caso di specie il Tribunale ha scrutinato i fatti storici, la cui materiale ricostruzione non è censurata: i dati personali dei ricorrenti sono stati dagli stessi inviati, su indicazione del Comune resistente e della Prefettura di Isernia, ad una PEC in titolarità e dotazione di un soggetto privato, C.B.A., responsabile del servizio finanziario dello stesso Comune e titolare di un'impresa agricola. 3.2.1. Ciò posto, non ricorre il denunciato vizio di mancato esame di fatti decisivi (dedotto con il primo motivo, in aggiunta a censure riferite alla natura non istituzionale della PEC utilizzata), dal momento che il Tribunale ha esaminato tutti i fatti storici sopra riassunti, considerato, altresì, che lo stesso Comune dava atto, nel costituirsi in primo grado, dell'obbligo a suo carico di dotarsi di PEC, richiamando il D.P.C.M. 22 luglio 2011 e deduceva di non avere avuto la disponibilità immediata della PEC per un disguido incolpevole, non meglio precisato, e di aver perciò deciso di utilizzare la PEC personale del C. (cfr. pag. n. 3 controricorso e pag. n. 2 della sentenza impugnata).

3.2.2. Considerazioni diverse si impongono in ordine alle conseguenze giuridiche che discendono dall'utilizzo della suindicata PEC privata nelle comunicazioni istituzionali del Comune con i cittadini. Il Tribunale, pur richiamando il D.L. n. 185 del 2008, senza affatto menzionarne il contenuto precettivo, afferma che la PEC utilizzata fosse quella istituzionale del Comune di X., in base a quanto risultante documentalmente dalla nota dello stesso Comune del 5/7/2013 e dalla nota della Prefettura di Isernia del 31/7/2013, così effettuando non l'esame di un fatto, ma una qualificazione della PEC che si pone in contrasto con la normativa dettata dal codice dell'amministrazione digitale e dalla successiva disciplina di riferimento (cfr. p. 3.1.2.).

All'evidenza, infatti, non può essere, di per sé sola, l'indicazione effettuata dall'Ente pubblico di una data PEC come istituzionale a renderla tale, qualora non risulti osservata, come nella specie, la normativa che ne regola, in dettaglio, le procedure e modalità di dotazione e pubblicizzazione.

In base a quanto accertato dal Tribunale e neppure mai in contestazione nel giudizio di merito, i dati personali dei ricorrenti non sono stati veicolati tramite la PEC di cui l'Ente locale era obbligato a dotarsi ai sensi del citato art. 6 del codice dell'amministrazione digitale ed alla quale sono inscindibilmente correlate sia tutte le garanzie di legge, ivi comprese quelle del codice della privacy (art. 2, comma 5, del codice dell'amministrazione digitale), sia la giuridica riferibilità del mezzo di trasmissione telematica al Comune. Mediante la veicolazione della corrispondenza informatica dei ricorrenti tramite una PEC non giuridicamente riferibile al Comune non solo si è determinata la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica dei ricorrenti a soggetto non autorizzato, che ha avuto accesso alla corrispondente casella di posta elettronica, ma è anche avvenuta la contestuale trasmissione, con lo stesso mezzo, di documentazione di carattere riservato.

3.2.3. Ritiene il Collegio che le suindicate condotte del Comune siano illecite secondo i parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 196 del 2003, poichè i dati in questione sono personali, l'utilizzazione degli stessi, con le modalità sopra descritte, configura un "trattamento" rilevante ai fini del sistema di protezione dei dati personali previsto dal nostro ordinamento e il Comune controricorrente è identificabile come titolare del trattamento dei dati in questione, così concretandosi la violazione degli artt. 7 e 13 del cd. codice della privacy. Nello specifico, il mancato uso della PEC istituzionale ha comportato, sotto un primo profilo, la lesione del diritto degli interessati di conoscere, in ogni momento, chi possedeva i loro dati personali e come li adoperava, nonchè, sotto un secondo e correlato profilo, la lesione del diritto all'informazione e alla riservatezza dei dati personali e della corrispondenza veicolata tramite i "sistemi informatici" (cfr. p.3. 1.3).

Riguardo al primo aspetto, seppure il Comune ha dato riscontro all'invio, e quindi ha ricevuto quei dati, la trasmissione è avvenuta tramite un mezzo informatico riferibile solo ed esclusivamente ad un soggetto privato, neppure indicato come referente incaricato dal Comune di ricevere le comunicazioni telematiche indirizzate al Comune stesso, nè tanto meno come responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti. Infatti, nel giudizio di merito, in base a quanto esposto nella sentenza impugnata e negli atti difensivi del controricorrente, il Comune non risulta aver allegato le suddette circostanze o una formale ragione giustificativa della mancata dotazione della PEC istituzionale, nè risulta aver spiegato con quali modalità e cautele fosse in concreto avvenuta la trasmissione telematica delle informazioni e se e come

gli interessati potessero conoscere, in ogni momento, chi possedeva i loro dati personali e come li adoperava.

Riguardo all'altro aspetto, ricorre la violazione del diritto dei ricorrenti alla protezione dei dati personali e alla riservatezza in ordine alle informazioni contenute nei documenti trasmessi, stante il carattere privato e personale della corrispondenza telematica veicolata tramite la PEC privata. Ciò non solo perchè i documenti trasmessi riguardavano la situazione amministrativa, tributaria e previdenziale dei ricorrenti, secondo quanto dai medesimi allegato ed implicitamente accertato il Tribunale, ma anche perchè è stato consentito ad un soggetto non autorizzato, nei cui confronti, cioè, non era stato espresso il consenso di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 13, l'accesso alla cartella di posta elettronica dei ricorrenti e, prima ancora, gli è stata data l'informazione sull'indirizzo di posta elettronica degli stessi.

Infine, risultano inconferenti le considerazioni espresse nella sentenza impugnata circa il fatto che il soggetto titolare e gestore della PEC, oltre che titolare di impresa agricola individuale, fosse anche funzionario del servizio finanziario del Comune e, in tale qualità, sarebbe in ogni caso venuto a conoscenza di quei dati. Dette considerazioni non risultano, infatti, pertinenti rispetto alla tutela del diritto degli interessati assicurata dagli artt. 7 e 13 del cd. codice della privacy.

Dalle considerazioni che precedono consegue la fondatezza delle censure relative al vizio di violazione di legge nei termini di cui si è detto, mentre non può che rimettersi al giudice di merito l'accertamento di fatto del danno eventualmente risarcibile ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 15, nonché l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 7, comma 3 lett. B) del medesimo D.Lgs., restando assorbita la doglianza avente ad oggetto l'omessa pronuncia in ordine alla violazione della disciplina da ultimo citata.

4. In conclusione, il ricorso va accolto nel senso precisato, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Isernia, in diversa composizione monocratica, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

5. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

**P.Q.M.**

**La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Isernia, in diversa**

**composizione monocratica, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.**

**Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.**

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020.